



COMUNE DI FOSSACESIA
PROVINCIA DI CHIETI

**REGOLAMENTO
PER L'ASSISTENZA DOMICILIARE
IN FAVORE DEGLI ANZIANI
E DELLE FAMIGLIE**

Approvato con modifiche nella Conferenza
dei Sindaci dell'Ambito 23 Basso Sangro
nella seduta del 25.07.05

Approvato con delibera di Consiglio Comunale

n. 35 del 27 SETTEMBRE 2005

- è entrato in vigore il 18 Novembre 2005.

ART. 01 SCOPO

Il presente regolamento disciplina la gestione dell'assistenza domiciliare ai cittadini italiani, le modalità di concessione del servizio e la partecipazione economica degli utenti.

Disciplina, altresì, con le stesse modalità, similari servizi garantiti in favore delle famiglie.

ART. 02 FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio persegue le finalità di:

- a) Assicurare all'assistito una serie di prestazioni che gli consentano di condurre, restando nel proprio domicilio, una esistenza sicura e autonoma, anche se parzialmente protetta;
- b) favorire la permanenza dell'assistito nel proprio ambiente di vita, prevenendo, per quanto possibile, quelle situazioni, che causano la istituzionalizzazione e la ospedalizzazione;
- c) tendere ad una valorizzazione delle risorse individuali ed al coinvolgimento della famiglia e della comunità, ponendosi come obiettivo il sostegno e l'intervento sostitutivo della persona e dei familiari.

ART. 03 VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento produrrà effetti per tutto il periodo di vigenza del Piano di zona dei servizi sociali 2002/2004 (annualità 2003/2005) e comunque fino all'entrata in vigore del futuro piano.

Con l'entrata in vigore del futuro piano, a discrezione della Conferenza dei Sindaci, potrà essere confermato.

ART. 04 UTENTI

Il servizio è diretto ai cittadini italiani e residenti in uno dei comuni che costituiscono l'Ente di Ambito Sociale che abbiano compiuto il 65° anno di età, che versino in condizioni di disagio sociale, che vivono soli oppure in famiglia quando quest'ultima non sia in grado, anche temporaneamente, di garantire da sola l'aiuto necessario.

Sono altresì assistibili utenti di età inferiore ai 65 anni in condizioni di dimostrata gravità e non assistibili in altre forme; sono, altresì, assistibili i soggetti che, nel rispetto dell'età prevista per l'accesso al servizio, ancorchè non residenti, si trovano nelle condizioni previste dal presente Regolamento.

ART. 05 INTERVENTI

1. Il servizio di assistenza domiciliare interviene sul piano socio-assistenziale, aiuto alle persone anziane con personale qualificato.

2. Gli interventi previsti sono i seguenti:

- a) interventi d'igiene e pulizia della persona;
- b) governo della casa ed esigenze correlate;
- c) sostegno psico-sociale alla persona;
- d) disbrigo pratiche amministrative e prestazioni di segretariato sociale;
- e) attività di prevenzione;
- f) attività di socializzazione ai fini di un miglior inserimento nel contesto ambientale;
- g) altri eventuali servizi e prestazioni a seconda delle condizioni generali e specifiche degli utenti.

ART. 06 MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

Al servizio si accede mediante richiesta rivolta al Presidente dell'EAS su modello predisposto dall'Ufficio di Piano di Zona.

Alla stessa dovrà essere allegata l'attestazione ISEE per quei Comuni in cui vige la partecipazione economica dell'utenza e/o altra documentazione ritenuta opportuna dall'utenza.

La domanda dovrà essere prodotta presso il comune di residenza del richiedente; il comune stesso curerà l'invio presso l'Ufficio di piano che avvierà le fasi istruttorie provvedendo a verificare la completezza dei dati e a trasmettere la pratica all'Assistente Sociale competente per territorio.

L'Assistente sociale avrà cura di eseguire gli accertamenti socio-economici del caso mediante visita domiciliare del richiedente.

Al termine degli accertamenti, l'Assistente Sociale trasmetterà all'EAS apposita relazione sulle condizioni del richiedente e del suo nucleo familiare con proposta conclusiva della eventuale necessità ed erogazione del servizio, espressa in ore di servizio e tipologia di intervento.

L'Ufficio di Piano, funzionalmente alle risorse economiche dei rispettivi Enti ed in relazione alla consistenza del servizio preesistente, disporrà l'avvio delle prestazioni tenuto conto di quanto proposto dall'Assistente Sociale.

Nel caso di insufficienza totale o parziale di risorse economiche disponibili per quel determinato Comune, il servizio sarà assegnato fino alla concorrenza dei fondi.

ART 7 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

L'Ufficio di Piano avrà cure di redigere apposita graduatoria per ogni Comune basandosi su tre parametri fondamentali: età, nucleo familiare e condizioni socio sanitarie, così come sotto specificato:

Parametri età:

- a) fino al 50° anno di età	punti 0,10 per ogni anno
- b) oltre il 50° anno di età	punti 0,05 per ogni anno
Parametri nucleo familiare	
- c) persona che vive sola	punti 20
- d) persona che vive sola con figli fuori comune	punti 15
- e) persona che vive sola con figli nel comune	punti 10
- f) persona che vive con il coniuge	punti 05
- g) persona che vive con parenti	punti 03
- h) persona che vive con figli	punti 00

Parametri condizioni socio-sanitarie

- L'Assistente sociale disporrà di un punteggio da 0 a 10 punti da riconoscere in funzione della autonomia accertata del richiedente.

A parità di punteggio sarà meglio collocato in graduatoria colui che avrà ottenuto il maggior punteggio di riconoscimento condizioni socio-sanitarie.

In caso di ulteriore parità sarà meglio collocato in graduatoria il più anziani di età.

ART. 08

AUTONOMIA IMPOSITIVA DEI COMUNI ADERENTI ALL'EAS

Nel rispetto della normativa in materia di servizi a domanda individuale e nel rispetto della libera autonomia impositiva dei singoli Comuni aderenti all'EAS, il servizio può essere soggetto a partecipazione economica dell'utenza nei limiti e secondo le modalità di cui al successivo art. 9.

Entro il mese di novembre di ogni anno ciascun Comune avrà cura di informare l'EAS circa la succitata volontà o esigenza e le relative modalità applicative

Con le stesse modalità i singoli Comuni partecipano eventuali variazioni circa l'aumento o il decremento della percentuale della quota di partecipazione.

Nel caso di silenzio da parte dei Comuni aderenti, all'inizio di ogni annualità verranno presi in riferimento i dati precedentemente comunicati.

ART. 09

CALCOLO DELLA PARTECIPAZIONE ECONOMICA

La quota di partecipazione dell'utenza è riferita e dovuta per ogni ora di servizio beneficiata.

La quota di partecipazione sarà commisurata al valore ISE della dichiarazione sostitutiva unica prodotta e derivante dal seguente computo matematico:

(VALORE ISE : 12 MENSILITA' - minimo vitale) x Y ‰ + quota fissa di € 1,00

Per minimo vitale deve intendersi una detrazione economica variabile in relazione alla consistenza del nucleo familiare e cioè:

nucleo familiare con 01 componente	€ 221,00
nucleo familiare con 02 componenti	€ 332,00

nucleo familiare con 03 componenti	€ 443,00
nucleo familiare con 04 componenti	€ 554,00
nucleo familiare con 05 componenti	€ 665,00
nucleo familiare con 06 o più componenti	€ 776,00

per “Y” deve intendersi la quota percentuale stabilita annualmente da ogni singolo Comune.

Ogni singolo Ente avrà facoltà, inoltre, di fissare una quota minima ed una quota massima di partecipazione economica.

A carico degli utenti di cui all’art. 4 – comma 2 – del presente Regolamento (non residenti), si applica un aumento della partecipazione pari al 50% della quota prevista.

Nel caso di cittadini non residente, beneficianti del servizio, il costo economico sopportato dall’Eas dovrà essere richiesto al soggetto pubblico competente in relazione alla effettiva residenza.

Art. 10 VALIDITA’ DELLA GRADUATORIA TEMPORANEA

La graduatoria è temporanea ed è valida per un anno.
In sede di prima applicazione la stessa avrà validità fino al 31.12.06

ART 11 CITTADINI NON ITALIANI

Il servizio sarà assicurato anche al cittadino non italiano, temporaneamente domiciliato in uno dei comuni dell’Ambito, con un corrispettivo di costo pari al valore intero economico della prestazione.

ART. 12 OBBLIGHI DEL GESTORE DEL SERVIZIO

Il gestore del servizio dovrà:

- consegnare ad ogni assistito, mensilmente, una scheda dove l’operatore annoterà il giorno, l’ora di entrata e uscita ed il tipo di intervento effettuato;
- produrre all’Eas relazione mensile, per ogni comune, degli interventi garantiti;
- consegnare all’utenza scheda di autorizzazione per l’EAS dei dati sensibili sulla privacy;

ART. 13 NORME TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore secondo la sottoriportata tempistica:

- ad avvio gestione unitaria del servizio ADA e ADI;

Le situazioni esistenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continueranno a produrre effetti, sia in termini di utenza e che di consistenza del servizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle norme di legge ed alle previsioni del piano sociale e del piano di zona.